

D.P.R. 16/12/1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Publicato nella Gazz. Uff 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

Art. 59 Art. 23 Cod. Str. - Pubblicità fonica (170)

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell' *articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130* . La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991* .

(170) Articolo così sostituito dall' *art. 49, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610* .